



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Il gruppo assicurativo dopo Solvency II



La solvibilità di gruppo

Roma, 17 Novembre 2016

Marina Fodale – Servizio Vigilanza Prudenziale



SOMMARIO

- 1. Solvibilità di gruppo: una nuova logica**
- 2. Fonti normative**
- 3. Art. 216-ter – 216-novies CAP e principali disposizioni della normativa secondaria**



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Solvibilità di gruppo

I
**Solvibilità di gruppo:
una nuova logica**



La Direttiva Solvency II ha modificato le basi e i criteri di calcolo della solvibilità individuale e di gruppo



Indice di SOLVIBILITA'

Fondi propri
Requisito di capitale

FONDI PROPRI

Solvency I: (c.d. margine disponibile) erano costituiti da elementi patrimoniali in gran parte desumibili dal bilancio (Regolamenti Isvap n. 18 e 19 del 2008 oggi abrogati).

Solvency II: la determinazione dei mezzi propri (Own Funds – OF) utilizzabili per la copertura del requisito di capitale diviene più complessa:

- valutazione *market consistent* di attivi e passivi, valutati in base alle norme del CAP e degli AD;
- sono state inserite ulteriori limitazioni (es. regole riguardanti la disponibilità dei fondi propri a livello di gruppo di cui all'art. 330 AD);
- introduzione dei livelli di computabilità (c.d. *tier*).



Indice di SOLVIBILITA'

Fondi propri
Requisito di capitale

REQUISITO DI CAPITALE ←

Solvency I: (c.d. margine richiesto) era determinato sulla base di elementi economico/patrimoniali in gran parte desumibili dal bilancio (Regolamenti Isvap n. 18 e 19 del 2008 oggi abrogati).

Solvency II: *determinato in base al capitale assorbito dai rischi complessivi ai quali l'impresa/gruppo sono esposti*, aggregati in base a determinati criteri (**sistema risk-based**). Analogia con la normativa bancaria.

Assumono rilievo elementi quantitativi e qualitativi (es. maggiorazioni del requisito di capitale per carenze rilevate sui profili di governance).

SCR determinato mediante **formula standard**, **formula standard con USP/GSP** o **modello interno** (totale o parziale).



Regime normativo Solvency II




Superato il precedente concetto di “**gruppo assicurativo**”.

(art. 82 del vecchio CAP e art. 4 del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008)

- Società “capogruppo” anche diversa dall’USC;
- Rilevanza del rapporto di “controllo”;
- Comprese solo imprese assicurative/riassicurative, imprese strumentali, società veicolo, SPA e SPFM.

Con la nuova normativa la vigilanza sul gruppo e sulla situazione di solvibilità ricomprendono senza eccezioni l’”**ultima società controllante italiana**”, la quale ne è responsabile.





Perimetro del gruppo ai fini del calcolo solvibilità

(art. 4 Regolamento IVASS 17/2016)

Il calcolo comprende:

tutti i rischi e **tutte le imprese** del gruppo (regolamentate e non; ovunque costituite)

↓
controllate

partecipate

soggette a direzione unitaria

Decisione
IVASS

Eccezione: imprese escluse dall'area della vigilanza sul gruppo (ex art. 210-quater CAP).

- società con sede legale in Stato terzo, qualora vi siano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni;
- società che presenta un interesse trascurabile o quando inserirla diventa inopportuno o fuorviante.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



Solvibilità di gruppo

II

Solvibilità di gruppo:

Fonti normative



Fonti normative

Normativa e orientamenti europei

- ❑ Direttiva Solvency II (2009/138)
- ❑ Regolamento delegato UE 2015/35 (c.d. Atti delegati) *
- ❑ Linee guida EIOPA

Normativa italiana

- ❑ Codice delle Assicurazioni Private**
- ❑ Regolamento IVASS n. 17/2016 ***

* direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale

** come modificato dal d. lgs. 74 del 2015


*** emanato in applicazione dell'art. 216-ter, comma 1, e dell'art. 216-sexies del CAP.
Recepisce le pertinenti linee guida Eiopa



III

Solvibilità di gruppo:

**Artt. 216-ter – 216-novies CAP
e principali disposizioni della
normativa secondaria**



Soggetto responsabile: ULTIMA SOCIETA' CONTROLLANTE ITALIANA (comma 2)
Impresa di assicurazioni e riassicurazioni, SPA, SPFM avente sede nel territorio della Repubblica (art. 210, comma 2, CAP).

Il Regolamento IVASS 17/2016 introduce un **maggiore dettaglio** anche riguardo:

- ❑ (art. 3) **l'ambito di applicazione** delle norme in materia di calcolo della solvibilità di gruppo
- ❑ (art. 6) le **imprese tenute al calcolo**



Art. 216-ter, comma 2  **METODI DI CALCOLO**

METODO 1

Bilancio consolidato

Metodo principale

METODO 2

Deduzione e aggregazione

Metodo alternativo

Fonti normative:

Art. 216-ter CAP (ha recepito l'art. 230 della Direttiva Solvency II)

Art. 328 e seguenti Atti delegati (Regolamento delegato UE 2015/35)

Artt. 7, 8 e 9 Regolamento IVASS n. 17/2016 (recepisce le GL Eiopa)



METODI DI CALCOLO DELLA SOLVIBILITA' DI GRUPPO: **METODO 1**

E' basato sul bilancio consolidato, cioè **i dati sono calcolati a partire dal bilancio consolidato ma valutati sulla base delle regole degli Atti delegati e del CAP** (art. 8 Reg. 17/2016).

La solvibilità è data dalla differenza:

Fondi propri ammissibili di gruppo
calcolati sulla base dei dati consolidati

—

SCR a livello di gruppo
calcolato sulla base dei dati consolidati

Art. 330 e ss. AD

Art. 336 AD

Il calcolo è effettuato secondo le disposizioni stabilite per l'SCR e gli OF a livello individuale (art. 216-ter, comma 3), tenuto conto delle regole stabilite ad hoc per la solvibilità di gruppo nella normativa secondaria (es. limitazioni relative alla trasferibilità degli OF fra le imprese del gruppo; eliminazioni finanziamenti infragruppo).

METODI DI CALCOLO DELLA SOLVIBILITA' DI GRUPPO: **METODO 1**

Art. 335 AD – i dati consolidati comprendono:

- ❑ il **pieno consolidamento** dei dati di tutte le compagnie di assicurazione e riassicurazione, comprese quelle di un paese terzo, di SPA, di SPFM e di imprese strumentali **figlie** dell'impresa madre. Sono, inoltre compresi di dati delle società veicolo alle quali l'impresa capogruppo e le imprese figlie hanno trasferito i propri rischi (ove non escluse dall'ambito di applicazione della solvibilità di gruppo);
- ❑ il **consolidamento proporzionale** dei dati delle imprese di ass.ne/riass.ne, comprese quelle di un paese terzo, di SPA, di SPFM e di imprese strumentali **gestite da un'impresa in pieno consolidamento insieme a una o più imprese non comprese** se la loro responsabilità è limitata alla quota di capitale da esse detenuta;
- ❑ i dati calcolati con il **metodo del patrimonio netto aggiustato** (eccedenza di attività sulle passività, pro-quota) di tutte le partecipazioni in imprese di ass.ne riass.ne comprese quelle di un paese terzo, di SPA, di SPFM che non sono imprese figlie;
- ❑ la **quota proporzionale dei fondi propri** calcolati secondo le pertinenti **norme settoriali** (banche, imprese di investimento, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, ...);
- ❑ i dati di tutte le altre imprese partecipate che non rientrano nelle precedenti casistiche devono essere valutati in base alla **gerarchia dei metodi** ex art. 13 AD.

Le partecipazioni in imprese escluse dalla vigilanza di gruppo ex 210-quater CAP sono
valutate a zero



Computabilità fondi propri a livello di gruppo

Art. 330 AD

Condizioni (per OF di imprese ass/riass partecipate, SPA e SPFM):

Inesistenza di limitazioni (obblighi legali o regolamentari) alla capacità di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo e alla trasferibilità dei fondi propri tra le imprese del gruppo;

La possibilità di rendere disponibili i fondi per la copertura del SCR di gruppo entro al max 9 mesi.

Nel caso in cui le sopra indicate limitazioni esistano, l'impresa può includere l'elemento dei fondi propri per coprire il requisito di gruppo se è in grado di dimostrare «in maniera ritenuta soddisfacente» all'IVASS che l'ipotesi di non disponibilità è **inappropriata**.

Alcuni elementi dei fondi propri sono **totalmente indisponibili** per la copertura SCR di gruppo (es. quote di minoranza dell'impresa di assicurazione/riassicurazione partecipata in misura maggiore al relativo contributo al SCR di gruppo; quote di minoranza dell'impresa strumentale figlia).



Computabilità fondi propri a livello di gruppo

Art. 22 Regolamento IVASS n. 17/2016

Per determinare i fondi propri ammissibili a livello di gruppo, è necessario:


- a) calcolare OF di gruppo sulla base dei dati consolidati e **al netto delle operazioni infragruppo** che comportino un doppio o multiplo computo di capitale (es. finanziamenti infragruppo);
- b) classificazione degli OF di gruppo in livelli;
- c) calcolare OF di gruppo disponibili al netto dei pertinenti **aggiustamenti a livello di gruppo**;
- d) applicare i **limiti di computabilità**;



Segue



Determinazione **Fondi propri (Own funds)** - continua



In particolare:

Artt. 44-septies e ss CAP

normativa primaria

Indicano le caratteristiche che l'elemento dei OF deve avere per essere classificato nei livelli migliori (level 1 e 2; level 3 è residuale):

- **disponibilità permanente** (l'elemento deve essere sempre disponibile per assorbire le perdite);
- **subordinazione** (l'importo complessivo dell'elemento è in grado di assorbire le perdite e può essere rimborsato solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni)

Artt. 69 - 79 AD

norme di dettaglio

Elencano gli elementi che fanno parte dei OF nonché gli aspetti e le caratteristiche di dettaglio che devono avere per essere classificati nei tre livelli.



Determinazione **Fondi propri (Own funds)** - continua

Qualità e limiti di computabilità per la copertura dell'SCR
Art. 82 AD

Tier 1 L'importo ammissibile è pari almeno al 50% SCR

Tier 2

Tier 3 L'importo ammissibile è inferiore al 15% SCR

Tier 2 + Tier 3 L'importo ammissibile non supera il 50% SCR



Classificazione dei fondi propri a livello di gruppo Art. 331 AD

Perché un OF della singola impresa (classificato in base alle norme ex artt. 71, 73 e 77 AD) sia classificato nello stesso modo a livello di gruppo:

I fondi propri devono essere **liberi da gravami** e **non connessi ad altre operazioni che potrebbero comportare la non conformità** di tali elementi ai requisiti richiesti per la classificazione in tier.

Per partecipate SPA, SPFM intermedie,
imprese strumentali figlie (art 333 AD)

stesse precedenti condizioni
(ulteriore precisazione in merito all'eventuale
situazione di insolvenza della società, comma 2,
lett b)

Per partecipate c.d. residuali (others)
(art. 334 AD)

**gli OF sono considerati parte della riserva
di riconciliazione a livello di gruppo**
(se praticabile e se hanno un impatto sostanziale
sulla solvibilità di gruppo: classificazione in uno dei
tre livelli tier)



METODI DI CALCOLO DELLA SOLVIBILITA' DI GRUPPO: METODO 1

calcolo **SCR di gruppo**

Art. 336 AD (e all. 1 Regolamento 17/2016)

SCR calcolato sulla base dei dati consolidati integralmente

(consolidamento «linea per linea»; sono quantificati i rischi sulla base dei quali calcolare, mediante formula standard o modello interno, il c.d. *SCR diversificato*)

Imprese in consolidamento ex art. 335, comma 1, lett. a), b), c)

(+)

Quota proporzionale dell'SCR delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto aggiustato (imprese del settore assicurativo non controllate)

Imprese ex art. 335, comma 1, lett. d)

(+)

Quota proporzionale dei requisiti patrimoniali delle imprese per le quali esistono norme settoriali (banche, etc.)

Imprese ex art. 335, comma 1, lett. e)

(+)

Per tutte le altre imprese partecipate per le quali è necessario ricorrere alla gerarchia dei metodi, il **requisito si calcola secondo le norme AD** che disciplinano, a livello individuale, il calcolo del rischio azionario, del rischio valutario e della concentrazione del rischio di mercato

Imprese ex art. 335, comma 1, lett. f)



METODI DI CALCOLO DELLA SOLVIBILITA' DI GRUPPO: **METODO 2**

Art. 216-ter, comma 5, CAP (recepisce l'art. 233 Direttiva Solvency II)

E' il metodo "alternativo" al metodo 1. Consentita anche combinazione dei due metodi.

Autorizzazione IVASS



quando l'applicazione esclusiva del metodo 1
risulti inappropriata o fuorviante.
(casistiche ex art. 328, comma 1, AD)

previa consultazione delle altre Autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

La solvibilità è data dalla differenza (art. 9 Reg. IVASS 17/2016):

Fondi propri ammissibili di gruppo
aggregati



Valore della partecipazione e
SCR di gruppo aggregato



OF ammissibili per SCR dell'impresa
controllante/partecipante

+ quota proporzionale OF ammissibili per SCR
controllate/partecipate



SCR dell'impresa controllante/partecipante
+ quota proporzionale SCR controllate/partecipate



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Solvibilità di gruppo: Art. 216-quater CAP

Frequenza del calcolo della situazione di solvibilità e comunicazione all'IVASS

(Art. 216-quater CAP)

Almeno 1 volta l'anno

L'**ultima società controllante italiana** ha la responsabilità del monitoraggio in via continuativa.

Eventuale ricalcolo:

Iniziativa di parte: se il profilo di rischio di gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo SCR comunicato, l'SCR è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS.

Iniziativa dell'IVASS: quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio di gruppo è cambiato in modo significativo rispetto all'ultima comunicazione, l'IVASS può richiedere il ricalcolo.



Condizione di solvibilità

Art. 216-quinquies, comma 1, CAP

Fondi propri di gruppo (own funds) \geq Requisito patrimoniale di gruppo (SCR)

Art 218, comma 3, Direttiva Solvency II

Gli stati membri impongono alle imprese di un gruppo di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano **sempre almeno uguali** al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.



Recepito nel CAP art. 216-quinquies

inserisce un'ulteriore precisazione: **la disponibilità deve essere "costante"** (elemento di raccordo con l'art. 216-quarter: "monitoraggio in via continuativa").



Requisito patrimoniale minimo (MCR) di gruppo

Art. 216-quinquies, comma 2, CAP

E' l'importo dei OF di base al di sotto del quale i contraenti, gli assicurati e i beneficiari delle prestazioni sarebbero esposti a un rischio inaccettabile (art. 47-ter CAP).

Calcolo:
art. 47-ter CAP e
artt. 248 e ss AD

A livello di gruppo è almeno pari alla somma

MCR dell'impresa di ass/riass
controllante

+

Quota proporzionale MCR delle imprese
di ass/riass **controllate o partecipate**

Copertura MCR: combinato disposto art. 44-decies, comma 4, CAP e art. 82, comma 2, AD

OF livello 1 + importo ammissibile OF livello 2

Tiering

OF di base livello 2 ammissibili se:
- OF livello 1 \geq 80% MCR
- OF livello 2 \leq 20% MCR

Violazione norme MCR: l'USC informa immediatamente l'IVASS. Entro 1 mese presentazione **Piano di finanziamento a breve termine** per aumentare OF o ridurre MCR entro 3 mesi (art. 222-bis CAP).



Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo

Art. 216-sexies CAP

Rimanda al Regolamento IVASS



criteri e modalità calcolo situazione solvibilità gruppo

comprese imprese:

- che hanno sede in altri Stati UE, SFFM e SPA intermedie Stati terzi (regime autorizzazione e requisiti “almeno equivalenti”);
- enti settore creditizio e finanziario;
- modalità vigilanza nel caso di indisponibilità di informazioni per imprese in Stati UE o terzi.



Regolamento IVASS n. 17/2016



Maggiorazioni del requisito di capitale di gruppo

art. 216-septies CAP

Scopo: affinché SCR consolidato **rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo**

L'IVASS considera i casi in cui le circostanze che impongono una maggiorazione di capitale **ex art. 47-sexies CAP** (livello individuale) possano verificarsi a livello di gruppo



se il profilo di rischio si discosti dalle **ipotesi sottese all'SCR** calcolato con formula standard o con modello interno

se il **sistema di governo societario** non è conforme alle norme del CAP e ciò impedisce all'impresa di individuare, misurare, gestire e segnalare correttamente i rischi e altre misure non sono idonee a sanare le carenze



Maggiorazioni del requisito di capitale di gruppo

art. 216-septies CAP

Casi: qualora l'SCR di gruppo **non rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo** in quanto:

a) Un rischio specifico difficile da quantificare non sia stato coperto sufficientemente dalla formula standard o dal modello interno

b) L'IVASS o altra autorità di vigilanza interessata abbiano imposto una maggiorazione dell'SCR delle imprese controllate/partecipate

Sono **imposte dall'IVASS** e adottate ai sensi dell'**ITS 2015/2012** dell'11 novembre 2015.

Se maggiorazione imposta da altra autorità di vigilanza all'impresa di ass.ne/riass.ne partecipata

IVASS valuta

la **significatività** dello scostamento


prima di decidere l'eventuale maggiorazione dell'SCR di gruppo (art. 8, commi 6-8, Reg. 17/2016):

se riguarda **elementi quantitativi** (rispetto alle ipotesi sottese al SCR di gruppo)

se riguarda il **sistema di governo societario**, se quello di gruppo rimane in linea con l'ordinamento

Informativa ai fini della verifica degli adempimenti della vigilanza sul gruppo

Art. 216-octies CAP



informazioni necessarie per consentire il **processo di controllo prudenziale** a livello di gruppo


(Art. 47-quinquies) Potere di IVASS di:

- **esaminare** strategie, processi e procedure reportistica, verifica requisiti qualitativi;
- **esaminare e valutare**, in particolare, governo societario, RT, SCR, investimenti, OF, requisiti MI;
- **monitorare** deterioramento condizioni finanziarie;
- **intervenire** con adeguate misure.

qualitative e quantitative



Solvibilità di gruppo: informazioni qualitative e quantitative





LEGENDA

| | |
|------|---|
| CAP | Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005); |
| AD | Atti delegati (Regolamento delegato UE 2015/35) del 10 ottobre 2014; |
| SPA | Società di partecipazione assicurativa (impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. aa) del CAP); |
| SPFM | Società di partecipazione finanziaria mista (impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142); |
| SCR | Solvency capital requirement (requisito di capitale calcolato secondo la normativa solvency II); |
| MCR | Minimum capital requirement (Requisito di capitale minimo); |
| OF | Own funds (fondi propri dell'impresa o del gruppo); |
| USC | Ultima società controllante italiana (art. 210, comma 2, CAP); |
| ORSA | Own risk self assessment (valutazione interna del rischio e della solvibilità); |
| USP | Undertaking specific parameters (parametri specifici dell'impresa); |
| GSP | Group specific parameters (parametri specifici del gruppo); |



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Solvibilità di gruppo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE